



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Diffida in base all'articolo 155 ORC

**Data di pubblicazione:** SHAB - 13.12.2018

**Numero di pubblicazione:** BH04-0000000185

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## **Diffida in base all'articolo 155 ORC, Giacomelli Sport International SA, Lussemburgo, succursale di Lugano**

Giacomelli Sport International SA, Lussemburgo, succursale di Lugano

CHE-106.840.476

Via Pretorio 13

6900 Lugano

**punto di contatto:**

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino

Via A. Tognola 7

6710 Biasca

### **Indicazioni giuridiche:**

L'ente giuridico elencato non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili. L'organo superiore di direzione o di amministrazione è pertanto intimato a notificare entro il termine indicato la cancellazione dell'iscrizione o a comunicare per iscritto all'organo competente di volerla mantenere (art. 155 cpv. 1 ORC).

Se entro questo termine non è inviata alcuna comunicazione o non sono fatti valere motivi per mantenere l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può procedere a tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio nelle quali si intima ai soci e ai creditori di comunicare per iscritto entro il termine indicato un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione dell'ente giuridico (art. 155 cpv. 2 ORC). Se entro tale termine non è fatto valere alcun interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio cancella l'ente giuridico dal registro di commercio (art. 938a cpv. 1 CO). Se è fatto valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al tribunale per decisione (art. 938a cpv. 2 CO).

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 04.02.2019